

CONTRATTO PER LA CESSIONE DI GAS NATURALE AL PSV

Il presente Contratto viene stipulato tra (di seguito "le Parti"):

ELETTROGAS S.p.A. a socio unico, con sede legale in Piazza Luigi da Porto, 20 – 35131 Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 03756540286, iscritta nel Registro delle imprese di Padova n. 334911, capitale sociale Euro 5.000.000 i.v., Codice di Accisa PDO00179R

e

XXXXXX con sede legale in xxxxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA xxxx, iscritta nel Registro delle imprese di xxxx n. xxx, capitale sociale Euro xxx i.v., Codice di Accisa

Considerato che:

il Venditore e l'Acquirente sono entrambi interessati a concludere la seguente compravendita nel rispetto di quanto stabilito e dettagliato nel presente Contratto.

Premesso che:

- Utente è l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri;
- la Delibera n° 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito Autorità) prevede che "la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita assegnate agli Utenti nonché la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità";
- fino alla definizione, da parte della stessa Autorità, delle succitate procedure, è consentita agli Utenti di SNAM RETE GAS la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita ad essi assegnate, nonché la cessione e lo scambio del gas immesso (articolo 21.1 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità);
- nel CODICE DI RETE sono contenute le regole per la contabilizzazione, nell'ambito del bilancio energetico di ogni singolo Utente, degli scambi di gas effettuati presso un "PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE" (PSV), concettualmente situato tra i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti. La compravendita di gas al PSV è pertanto un mercato secondario tra Utenti di SNAM RETE GAS che non è oggetto del CODICE DI RETE;
- SNAM RETE GAS ha predisposto una piattaforma informatica per la gestione e la registrazione, su base giornaliera, delle transazioni di gas effettuate dagli Utenti al PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE. Per l'accesso al PSV le PARTI dichiarano di aver stipulato un apposito contratto con SNAM RETE GAS;
- SNAM RETE GAS ha disposto che per le transazioni effettuate al PSV vale la regola "NOMINATO uguale ALLOCATO": pertanto esse sono "fatte salve" indipendentemente dai quantitativi effettivamente immessi dal Venditore o prelevati dall'Acquirente;



- in ogni caso ogni transazione effettuata al PSV potrà ritenersi valida solo dopo l'avvenuta conferma, attraverso la succitata piattaforma informatica, da parte di SNAM RETE GAS. Tale conferma inoltre certificherà il trasferimento della proprietà del gas naturale tra le PARTI;
- è possibile effettuare transazioni bilaterali di gas tra Utenti di SNAM RETE GAS al PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE dal 1° ottobre 2003;

Tutto ciò premesso, come parte integrante ed essenziale del presente Contratto, le Parti convengono quanto segue.

Le Parti concordano quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente CONTRATTO.

2. Oggetto del Contratto

Il Venditore vende all'Acquirente un quantitativo di gas come definito all'articolo 4, al Punto di Consegna definito all'articolo 5.

3. Periodo di Fornitura

Il periodo di fornitura è dalle ore 6:00 del xxxxx alle ore 6:00 del xxxxxxx.

4. Quantità

Il Venditore vende all'Acquirente al Punto di Consegna di cui all'articolo 5 un quantitativo giornaliero pari a xxxxxxxxxx GJ/g per un totale nel periodo di fornitura pari a xxxxxxxxxx GJ.

L'Acquirente si impegna a ritirare in ogni Giorno-gas del Periodo di Fornitura e a pagare il Prezzo di cui all'articolo 6, anche se non ritirata, una quantità di Gas non inferiore al quantitativo giornaliero come sopra indicato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.

5. Punto di Consegna

Il Punto di Consegna è il PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE (PSV).

Le modalità operative necessarie per la somministrazione di gas naturale al PSV sono quelle previste nel Manuale PSV, pubblicato da SNAM RETE GAS ed in vigore per tutto il Periodo di Fornitura, che le Parti si danno atto di conoscere.

6. Prezzo (P)

Il gas venduto dal Venditore verrà fatturato all'Acquirente al seguente prezzo:

$$P = \text{xxxxxx } \text{€}/\text{GJ}$$

Il Prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di trasporto sulla rete nazionale SNAM RETE GAS. Saranno da considerarsi aggiuntive tutte le variazioni che potranno essere introdotte, successivamente alla data di stipula del presente contratto, dal trasportatore SNAM RETE GAS o dall'Autorità.

IVA e tasse sono escluse, poiché a carico dell'Acquirente.

Il Venditore s'impegna ad assolvere gli eventuali oneri doganali relativi al gas oggetto del presente Contratto.



7. Fatturazione e modalità di pagamento

Il Venditore emetterà una fattura entro i primi 5 giorni del mese successivo al mese di fornitura.

Le fatture si intendono ricevute dall' Acquirente a seguito di trasmissione via mail agli indirizzi:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire i) entro il 20 del mese o ii) entro 10 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i). Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata all'ultimo giorno lavorativo precedente.

La modalità di pagamento dovrà essere esclusivamente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore, corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso il conto corrente indicato in fattura dal Venditore.

In caso di ritardato pagamento il Venditore addebiterà all'Acquirente interessi moratori per ogni giorno di ritardo sugli importi fatturati in misura pari al tasso Euribor 360 con scadenza a tre mesi maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per la determinazione di tale tasso si farà riferimento a quanto pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" relativamente alla media del mese precedente a quello di scadenza della fattura. Nell'eventualità di cessata pubblicazione o di modificazione dei criteri di calcolo del "EURIBOR" di cui al paragrafo precedente saranno applicati criteri alternativi da concordare tra le parti.

8. Rilascio di garanzie

Entro il xxxxx, l'Acquirente rilascerà al Venditore una garanzia bancaria con decorrenza xxxxx e scadenza xxxxx, di importo pari a xxxxx (Euro xxxxx /00). La garanzia bancaria dovrà essere rilasciata conformemente al testo riportato nell'ALLEGATO I. Qualora, nel corso della durata del presente Contratto, l'importo garantito dalla Garanzia divenisse insufficiente a garantire l'importo di 60 (sessanta) giorni di fornitura ai sensi del presente Contratto, l'Acquirente sarà tenuto ad adeguare il suddetto importo con effetto dal primo giorno del mese successivo all'accertata insufficienza della Garanzia.

L'istituto bancario dovrà essere in possesso di un rating creditizio pari ad almeno "BBB-" se fornito da Standard & Poor's Cooperation o "Baa3" se fornito da Moody's Investor Services.

La garanzia contiene la rinuncia ai benefici, diritti od eccezioni derivanti dagli Artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile, secondo il testo di cui in allegato I. Resta inteso che il rilascio della garanzia nei predetti termini, rappresenta una condizione essenziale per l'inizio e/o la continuazione della fornitura di gas naturale all'Acquirente da parte del Venditore, che avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile in caso di mancato rilascio della garanzia entro i termini stabiliti. In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Venditore, l'Acquirente è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare entro 10 (dieci) giorni. In caso di mancata ricostituzione della garanzia il Venditore potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile. In



tale caso, saranno a carico dell'Acquirente gli eventuali oneri che le Imprese di Trasporto dovessero pretendere a seguito della risoluzione.

Il Venditore, a proprio insindacabile giudizio, e fintanto che l'Acquirente risulterà regolare nei pagamenti, ha facoltà di esonerare l'Acquirente dall'obbligo di costituire garanzia nei termini sopra specificati.

9. Forza Maggiore

Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano.

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- eventi naturali, impossibilità di ottenere i necessari permessi di costruzione, o di esercizio, o similari, leggi ed atti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari;
- sabotaggio, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
- frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
- ai fini del presente Contratto saranno considerati casi di Forza Maggiore gli eventi considerati come tali da SNAM RETE GAS.

I conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

10. Clausola risolutiva espressa

Il Venditore ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione, nei seguenti casi:



- a. inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Acquirente;
- b. ritardo nei pagamenti come previsto all'articolo 7;
- c. mancato o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia fideiussoria come previsto dall'articolo 8;
- d. mancato rispetto dell'articolo 13 (cessione del contratto);
- e. mancato rispetto dell'articolo 16 (D.Lgs. 231/01).

11. Modifiche del Contratto

Ove sopraggiungano modifiche normative, ovvero vengano altrimenti introdotte disposizioni di altro genere, che incidano in modo autoritativo sulle modalità di calcolo del prezzo di cui al precedente Art. 6 o su altro elemento determinante nella formazione della volontà delle Parti, queste concorderanno in buona fede le conseguenti opportune modifiche al presente Contratto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi in relazione alle nuove disposizioni di legge o dell'Autorità. Resta, altresì, inteso che ai sensi dell'articolo 1373, 2° comma, del codice civile, per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso resteranno pienamente efficaci tutte le previsioni del presente Contratto.

12. Cessione del Credito

Il Venditore avrà la facoltà di cedere il credito derivante dalla somministrazione oggetto del presente contratto ad un primario istituto bancario. Resta inteso tra le Parti che nel caso il primario istituto bancario richieda di prendere visione del contratto, l'Acquirente dovrà dare il proprio assenso alla trasmissione e/o visione del Contratto. L'Acquirente si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito.

13. Cessione del Contratto

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

14. Domicilio e Comunicazioni

Il Venditore e l'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

Per ELETTRIGAS S.p.A.

Indirizzo: Piazza L. da Porto, 20 – 35131 Padova

Comunicazioni:

Riferimento: Andrea Ricci

Tel: +39 049 770 76 23 **Fax:** +39 049 770 76 52 **Email:** andrea.ricci@elettrogas.com

Comunicazioni operative:

Riferimento: Claudio Papaleo

Tel: +39 049 770 76 43 **Fax:** +39 049 770 76 52 **Email:** silvia.crescenzi@elettrogas.com

Comunicazioni fatturazione:

Riferimento: Federico Galuppo

Tel: +39 049 770 76 13 **Fax:** +39 049 770 76 52 **Email:** federico.galuppo@elettrogas.com



Per l'Acquirente

Riferimento: XXXXXX

Indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx

Tel: +39 xxxxxxxxxxxx **Fax:** +39 xxxxxxxxxxxx **Email:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. Riservatezza e Trattamento reciproco dei dati

Le Parti riconoscono che, nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a certe informazioni confidenziali come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti, ecc. Per un periodo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e indipendentemente dall'efficacia del Contratto medesimo, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione alle imprese di trasporto delle informazioni necessarie alla stipulazione e alla esecuzione degli accordi per il trasporto del gas naturale oggetto del Contratto al Punto di Consegna, (iii) previo consenso scritto. Le Parti s'impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità. Le Parti s'impegnano inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - con riferimento ai dati personali delle parti (i "Dati delle Parti") acquisiti in sede di conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:

- a) i Dati delle Parti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità;
- b) il conferimento dei Dati delle Parti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione o gestione del Contratto;
- c) i Dati delle Parti saranno comunicati unicamente a consulenti delle Parti od a soggetti dalle parti incaricati dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al punto (a), e non saranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi salvo espresso consenso delle Parti.

16. Principi di comportamento e responsabilità amministrativa

L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D. Lgs. 231/2001). A tale riguardo, l'Acquirente dà atto di aver ricevuto il Codice Etico Aziendale e i protocolli adottati dal Venditore in attuazione del D.Lgs. 231/2001 e dichiara di condividerli e farli propri unitamente ai principi alla base del D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO, le PARTI dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbligano nei confronti dell'altra PARTE a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del CONTRATTO.

Le PARTI concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'altra PARTE, costituirà grave inadempimento al CONTRATTO e darà facoltà alla PARTE non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, di sospendere



oppure di risolvere il CONTRATTO da esercitarsi mediante lettera racc.ta contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno della PARTE inadempiente, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi derivanti da o conseguenti al recesso, alla sospensione o risoluzione, ferma restando l'obbligazione di malleverare la PARTE non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi nei suoi confronti da tale inosservanza derivante o conseguente.

17. Registrazione del contratto e spese

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono assoggettate ad IVA.

Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

In tale caso l'imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le relative prestazioni sono da assoggettare a IVA.

L'imposta di bollo è a carico del Venditore.

18. Legge applicabile e foro competente

Le Parti si obbligano a comporre in maniera amichevole qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione le Parti si impegnano a risolvere in via definitiva tutte le controversie derivanti dal contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), secondo il Regolamento d'arbitrato della camera di Commercio Internazionale. Per controversie di valore inferiore a € 500.000 (cinquecentomila euro) sarà nominato un unico Arbitro in conformità a detto Regolamento. Per controversie di valore uguale o superiore a € 500.000 (cinquecentomila euro) sarà nominato un collegio di tre arbitri. L'Arbitro o il Collegio saranno nominati seguendo il Regolamento più sopra citato.

Sede dell'Arbitrato sarà Padova.

L'arbitrato sarà condotto in lingua italiana.

Padova, XX/XX/XX

Il Venditore

ELETTROGAS s.p.a. a socio unico
Direttore Generale
Dra. Fabio Candeloro

L'Acquirente

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del presente atto e dei suoi allegati e di approvare in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli:

7 Fatturazione e modalità di pagamento

8 Rilascio di garanzie

10 Clausola risolutiva espressa

11 Modifiche del Contratto

- 12 Cessione del Credito
- 13 Cessione del Contratto
- 15 Riservatezza e trattamento dei dati personali
- 16 Principi di comportamento e responsabilità amministrativa
- 17 Registrazione del contratto e spese
- 18 Legge applicabile e foro competente

L'Acquirente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'F' with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

ALLEGATO I

[TESTO DI GARANZIA BANCARIA]

Spettabile
ELETTROGAS S.p.A.
Piazza Luigi da Porto, 20
35131 PADOVA

Premesso che:

la società con sede legale in n° –, C.F. e Partita IVA ha sottoscritto con Elettrogas S.p.A. Contratti di fornitura di gas naturale;
la società ha richiesto il rilascio a favore di Elettrogas S.p.A. di una garanzia bancaria a prima richiesta a copertura di tutte le proprie obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti Contratti, ai sensi dell'art..... degli stessi;

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta (ISTITUTO BANCARIO) con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Elettrogas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società, tutte le somme che Elettrogas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro,00 (Euro/00).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta ...(ISTITUTO BANCARIO) ..., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1945 e 1955 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società in forza dei suddetti Contratti per la somministrazione di gas naturale, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, e si estinguerà il; trascorsi 45 giorni da tale termine, senza che sia pervenuta alla sottoscritta BANCA richiesta di operatività a mezzo lettera raccomandata AR, la stessa si intenderà a tutti gli effetti priva di qualsiasi efficacia, indipendentemente dalla materiale restituzione dell'originale dell'atto al nostro istituto.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

